

## **PENALITÀ SERVIZIO TRASPORTI**

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte troverà applicazione l'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010, nella misura giornaliera determinata nello 0,5 per mille. In caso di mancato rispetto di quanto definito nella documentazione e dalle norme generali l'Azienda si riserva di applicare le penali di seguito riportate:

- a) 1% del valore delle fatture mensili in caso di trasporti non effettuati secondo la frequenza e le modalità previste;
- b) 1% del valore delle fatture mensili in caso di richieste non evase nei tempi stabiliti nel Disciplinare Tecnico;
- c) 1% del valore delle fatture mensili per uso di buste, contenitori, carrelli, mezzi ed automezzi non a norma o comunque difformi da quelli preventivati;
- d) € 5.000,00 in caso di non reperibilità del referente nelle fasce orarie di competenza;
- e) € 5.000,00 in caso di mancato invio mensile dell'elenco e dei turni del personale;
- f) € 300,00 in caso di mancata comunicazione di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti di personale;
- g) € 3.000,00 in caso di mancato rispetto delle fasce orarie convenute;
- h) 3% del valore delle fatture mensili per impiego di personale non addestrato/non formato;
- i) 3% del valore delle fatture mensili per comportamento non adeguato da parte del personale utilizzato nel servizio.

Nei casi più gravi si procederà alla risoluzione del contratto, il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo fatta salva ogni altra azione che l'AO riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.